

## Edizione di martedì 16 Novembre 2021

### EDITORIALI

**I temi dell'ottavo appuntamento con Adempimenti In Diretta**  
di Laura Mazzola

### IVA

**Iva 10% e interventi edilizi: il superbonus si scontra con i "beni significativi"**  
di Fabio Garrini

### DICHIARAZIONI

**Tardiva trasmissione delle dichiarazioni: si applica il cumulo giuridico**  
di Lucia Recchioni

### IVA

**Esterometro 2022: le operazioni passive comunitarie**  
di Roberto Curcu

### FINANZA AGEVOLATA

**Credito d'imposta Mezzogiorno: finanziabilità dei software**  
di Golden Group - Ufficio Tecnico

### LEGGERE PER CRESCERE

**Chiarezza di Federica Ceron - Recensione**  
di Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter

## EDITORIALI

### ***I temi dell'ottavo appuntamento con Adempimenti In Diretta***

di Laura Mazzola



**Alle ore 9**, come di consueto, l'appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto all'ottava puntata.

Nella **prima sessione dedicata all'aggiornamento** analizzeremo le **novità** in riferimento alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza.

In merito alla normativa, due sono i Decreti che analizzeremo oggi.

Il primo, il **D.L. 152/2021, entrato in vigore il 7 novembre**, prevede, all'[articolo 1](#), un **credito di imposta** e un **contributo a fondo perduto** nei confronti di **imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agritouristica, strutture ricettive all'aria aperta, nonché imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici**.

Il secondo, il **D.L. 157/2021, entrato in vigore il 12 novembre**, prevede, all'[articolo 1](#), l'**estensione del visto di conformità per tutte le opzioni di cessione e sconto in fattura anche diverse dal superbonus**.

Inoltre, è prevista l'**estensione dell'obbligo di attestazione**, a cura dei tecnici abilitati, **di congruità delle spese**.

In merito alla **prassi relativa alla settimana appena trascorsa**, si segnala che l'Agenzia delle entrate ha pubblicato **due circolari, una risoluzione, 16 risposte ad istanze di intervento e 4 provvedimenti di nostro interesse**.

In particolare, analizzeremo i seguenti documenti:

- il [provvedimento 305784/2021](#), con il quale è stata data definizione del contenuto

informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'**istanza per il riconoscimento del contributo a fondo dedicato alle start-up**;

- il [provvedimento 309145/2021](#), con il quale è stata determinata la **misura percentuale di fruizione del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale**;
- la [circolare 14/E/2021](#), con la quale sono stati definiti gli **ambiti di applicazione credito di imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo**, di cui all'articolo 36-bis del Decreto Sostegni;
- la [risoluzione 64/E/2021](#), con la quale è stato **istituito il codice tributo 6951** per l'**utilizzo in compensazione del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale**;
- il [provvedimento 312528/2021](#), che, recependo le novità introdotte dal D.L. 157/2021, ha reso disponibile il **nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura** relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo le massime delle seguenti **ordinanze**: la [n. 33545 dell'11 novembre](#), relativa all'**accertamento induttivo puro** e al calcolo dell'incidenza percentuale dei costi, la [n. 33789 del 12 novembre](#), in tema di **determinazione del reddito di impresa nell'ipotesi di trasferimento gratuito di un'azienda**, e la [n. 33891 del 12 novembre](#), in merito alla **preventiva escussione del patrimonio sociale**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà l'**utilizzo delle perdite fiscali delle società di capitali**.

Nella **terza sessione**, dedicata alle **prossime scadenze**, ricorderemo i **versamenti** in scadenza oggi, in particolare **le rate del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte dirette e dell'Inps, l'Iva mensile o trimestrale, la terza rata Inps e la quarta rata Inail**.

Di seguito verrà approfondito il **regime facoltativo della cedolare secca**, anche in vista del pagamento del secondo acconto in scadenza il 30 novembre.

La **quarta sessione**, dedicata agli **adempimenti in pratica**, sarà a cura di **Melissa Farneti di Team System**, che analizzerà come **gestire gli adempimenti antirciclaggio con TS Studio**.

Il nostro ottavo appuntamento si concluderà con la **sessione dedicata alla risposta ad alcuni quesiti** che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate, mentre in settimana, come di consueto, saranno pubblicate altre risposte nell'area dedicata.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** ci sarà comunque la possibilità di visionare l'**ottava puntata in differita on demand a partire da questo pomeriggio alle ore 15**.

## **MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA**

La fruizione di ***Adempimenti In Diretta*** avviene attraverso la piattaforma ***Evolution*** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di ***Euroconference*** e successivamente transitando su ***Evolution***;
2. direttamente dal portale di ***Evolution*** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

## IVA

# **Iva 10% e interventi edilizi: il superbonus si scontra con i “beni significativi”**

di Fabio Garrini

Master di specializzazione

## **SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In questo periodo, una delle previsioni che più desta interesse è certamente il **superbonus**, che permette il recupero (più che) integrale delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni ecologiche e statiche degli edifici (disciplina in corso di proroga, ma con numerose modificazioni e limitazioni).

Accanto agli aspetti operativi per fruire del bonus, gli operatori devono dare il giusto risalto anche agli **aspetti Iva** che sono i primi elementi sui quali porre attenzione: se infatti molti adempimenti del superbonus possono anche essere gestiti successivamente, il tema dell'aliquota deve, per evidenti motivi, essere affrontato già in sede di **emissione del documento**.

Peraltro, la corretta scelta dell'aliquota, oltre alla problematica intrinseca, è connessa alla **verifica del rispetto dei limiti massimi agevolabili** al 110%; posto che le persone fisiche che agiscono al di fuori della sfera dell'impresa non possono detrarre l'Iva, che quindi può essere recuperata tramite il superbonus, applicare il 22%, in luogo del 10%, finisce per saturare più velocemente il *plafond* delle spese agevolabili.

### **L'applicazione dell'aliquota Iva 10% negli interventi edilizi**

Senza addentrarci in questioni tecniche che esulano la professione del fiscalista, va ricordato che ai sensi del [comma 13-ter](#) dell'articolo 119 D.L. 34/2020 (introdotto pochi mesi dal D.L. 77/2021), gli interventi che danno diritto al superbonus sono **normalmente qualificabili quali manutenzioni straordinarie** ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lett. b\), D.P.R. 380/2001](#).

Il citato [comma 13-ter](#) recita: “*Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le*

*parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria...").*

Questa riqualificazione degli interventi costituisce una facilitazione edilizia, ma sotto il profilo fiscale **complica (e peggiora) significativamente le cose.**

Infatti va ricordato che:

- da un lato, gli interventi **edilizi “pesanti”** (ossia restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica ci sui all'[articolo 3, comma 1 lett. c, d e f\) D.P.R. 380/2001](#)) beneficiano di una **applicazione generalizzata dell'aliquota del 10%**. Ai sensi del n. 127-terdecies della [Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. 633/1972](#), l'aliquota Iva ridotta si applica anche alle **cessioni di “beni finiti”** e ai sensi del n. 127-quaterdecies si applica agli **interventi edilizi diversi dalle manutenzioni**;
- dall'altro, ai sensi dell'[articolo 7, comma 1, lett. b\), L. 488/1999](#), godono dell'aliquota Iva del 10% le prestazioni aventi ad oggetto interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria** di cui all'[articolo 31, comma 1 lett. a\) e b\), L. 457/1978](#), ora trasfuse nelle lett. a) e b) dell'[articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001](#), eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.

Quest'ultima previsione, come noto, prevede l'applicazione dell'Iva ridotta con una portata limitata, quando la prestazione è accompagnata alla **fornitura di beni di significativi**, come individuati dal **D.M. 29.12.1999** (elenco da considerarsi **tassativo**, ma tenendo presente che i termini utilizzati per individuare i “beni significativi” devono essere intesi nel loro **significato generico e non tecnico**). **L'aliquota ridotta si applica alla manodopera, nonché ai beni significativi fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione al netto dei predetti beni.**

Nell'ambito di un intervento che può fruire del 110% capita spesso di imbattersi in **beni significativi**; si pensi, ad esempio, ai frequentissimi casi di **sostituzione degli infissi e caldaie** che, proprio per rispettare i requisiti tecnici necessari per accedere al superbonus, risultano decisamente costosi.

Queste prestazioni e forniture, realizzate nell'ambito della manutenzione straordinaria, a differenza di una ristrutturazione, sono spesso caratterizzate da una **eccedenza del valore dei beni significativi** rispetto al valore della manodopera, con la conseguenza che una consistente frazione del corrispettivo complessivo sarà assoggettato ad Iva 22%, con **maggior rischio di saturare i plafond** previsti per il superbonus.

## DICHIARAZIONI

### **Tardiva trasmissione delle dichiarazioni: si applica il cumulo giuridico**

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

## **IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA DELLE AZIENDE CLIENTI**

Scopri di più >

Trova applicazione il **cumulo giuridico** nella determinazione della **sanzione** irrogabile ad un **intermediario** che ha trasmesso, in 32 *files* distinti, altrettante dichiarazioni oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 34277**, depositata ieri, **15 novembre**.

Il **caso** riguarda un professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, che veniva raggiunto da un atto impositivo con irrogazione di una **sanzione ammontante ad euro 16.512** per aver trasmesso, **oltre il 90° giorno di scadenza** previsto per la presentazione, 32 dichiarazioni dei redditi, inviate in **32 files** distinti.

Sul punto è necessario ricordare che, con la [circolare 52/E/2007](#), l'Agenzia delle entrate ha ritenuto la **trasmissione tardiva del file** da parte dell'intermediario una **violazione non suscettibile di essere qualificata quale violazione formale o sostanziale**, con la conseguenza che essendo le disposizioni del D.Lgs. 472/1997 applicabili “*in quanto compatibili*”, **nei casi in esame non può trovare applicazione la disciplina del cumulo giuridico di cui all'[articolo 12 D.Lgs. 472/1997](#)** ma la disciplina di **cumulo di cui all'articolo 8 L. 689/1981**.

Sempre nell'ambito della richiamata circolare, l'Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che, nel caso in cui **vengano inviati più files, devono essere applicate tante sanzioni quanti sono i files** (nel caso di specie, dunque, 32).

Alla luce di questo orientamento, dunque, l'Agenzia delle entrate è giunta fino alla **Corte di Cassazione**, al fine di far valere le proprie ragioni.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha quindi richiamato la precedente [pronuncia](#)

n. 1892/2021, ricordando che, secondo un **ormai consolidato orientamento “contrario a quello pronunciato con la decisione n. 23123/2013, rimasta isolata, ... nei casi di plurimi “files” di trasmissione telematica** tardiva della dichiarazione da parte dell’intermediario **non trova applicazione il cumulo materiale, bensì quello giuridico ex articolo 12 D.Lgs. 472/1997 in forza del principio del “favor rei”** (Cassazione, n. 4458 del 2017)”.

Per amor del vero sono **numerose le pronunce** con le quali la Suprema Corte ha confermato l’applicazione del **cumulo giuridico** in forza del principio del *favor rei*, consentendo quindi di ritenere l’orientamento appena richiamato ormai consolidato ([Corte di Cassazione, n. 12682 del 18.6.2015; n. 11742 del 05.06.2015; n. 21570 del 26.10.2016; n. 4458 del 21.2.2017; n. 7661 del 24.3.2017; n. 1892 del 28.01.2021; n. 26911 del 05.10.2021](#)).

Nel caso di specie, peraltro, è stato confermato che le **norme in materia di cumulo giuridico** operano anche nel caso in cui l’intermediario abbia inviato **più files** contenenti un’unica **dichiarazione**, essendo quindi sempre applicabile agli intermediari la **sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio**.

## IVA

### ***Esterometro 2022: le operazioni passive comunitarie***

di Roberto Curcu

Corso per dipendenti

## FATTURA ELETTRONICA ED ESTEROMETRO: CHECK DI FINE ANNO E NOVITÀ 2022

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la notizia pubblicata il 4 novembre ("[Esterometro 2022: le operazioni attive](#)") abbiamo cercato di riassumere le problematiche che stanno emergendo riguardo alle **nuove modalità di invio dell'esterometro**, che saranno in vigore con riferimento alle **operazioni effettuate dal 2022**.

Se per capire quali siano le operazioni attive soggette al nuovo obbligo è cosa relativamente semplice, qualche problema in più potrebbe sorgere con riferimento all'**individuazione delle operazioni passive per cui applicare la nuova procedura**.

La norma parla di **operazioni "effettuate"**, ed utilizza quindi un termine tecnico che potrebbe portare a notevole confusione; ad esempio un **acquisto intracomunitario** si considera effettuato nel momento in cui parte la merce (ipotizziamo dicembre 2021). Se la stessa arriva nel gennaio 2022, insieme alla fattura, l'operazione viene registrata dal cessionario nei **registri Iva del 2022**.

Se il nuovo obbligo facesse riferimento alle operazioni "**effettuate**", tale operazione **non andrebbe nell'esterometro 2022**, ma **nemmeno in quello 2021**, considerato che il provvedimento che regola l'esterometro 2021 prevede di fare riferimento alla **data di registrazione delle operazioni**.

A fini pratici, chi scrive suggerisce quindi di **utilizzare la nuova modalità di invio per tutte le operazioni registrate nel 2022 e che concorrono alle liquidazioni di tale anno**.

Come abbiamo visto nell'articolo sulle operazioni attive, **la modifica dell'esterometro sembrerebbe meramente informatica**; infatti, oggi le operazioni che vengono registrate creano un "record" con i dati che servono per la compilazione dell'esterometro, e tutti i record creati in un trimestre vengono "inseriti" in un *file* che viene inviato appunto trimestralmente. **Dal 2022 si chiede che per ogni operazione venga creato un file, contenente i dati del singolo record, ed inviato entro il 15 del mese successivo.**

Se abbiamo visto che per quanto riguarda le operazioni attive questo invio singolo dei dati, anziché cumulativo, **non porta a grandi complicazioni**, per le **operazioni passive** le complicazioni sono maggiori, e derivano anche dal fatto che – per adempiere correttamente alle norme sull'esterometro – **è necessario che siano adottate in maniera corretta e tempestiva le procedure del reverse charge**.

*Reverse charge* significa inversione contabile, e cioè che l'adempimento Iva che normalmente grava sul soggetto cedente/prestatore, nel *reverse charge* ricade sul cessionario/committente, il quale deve **annotare nei propri registri vendite** (fatture emesse o anche corrispettivi) l'operazione, per poi registrare la stessa operazione nel registro acquisti, per esercitare, se ne sussiste la facoltà, il **diritto alla detrazione dell'imposta**; tali annotazioni nei **registri vendite** avranno una **precisa annotazione nel quadro VJ della dichiarazione** (il quale prevede l'indicazione di diversi campi per ciascuna operazione con soggetti esteri che comporta l'applicazione del reverse charge), mentre la **fase di acquisto** confluirà, insieme alle operazioni interne, nel **quadro VF** della dichiarazione.

Prima di far confluire l'operazione sui registri, è necessario un preventivo adempimento formale, che è quello dell'**emissione di una autofattura, o di integrazione della fattura del fornitore estero**.

La seconda procedura è prevista per i fornitori comunitari, i quali, avendo una norma speculare alla nostra, sono obbligati ad emettere una fattura a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, e lo possono fare, di regola, **entro il 15 del mese successivo**.

**Quando il fornitore è comunitario, quindi, per l'effettuazione del reverse charge è necessario attendere l'arrivo della fattura del fornitore, ed integrare la stessa con gli elementi che consentono di individuare la base imponibile in euro e l'imposta dovuta o la motivazione per la quale l'imposta non è applicabile a quella specifica operazione.**

**La fattura così integrata va registrata con riferimento alla liquidazione Iva del mese in cui è stata ricevuta la fattura del fornitore.** Solo qualora entro due mesi dal momento di effettuazione dell'operazione non si riceva una fattura, è necessario emettere un'**autofattura**.

Con riferimento quindi agli acquisti intracomunitari, ed agli acquisti di beni e servizi in cui il fornitore è comunitario, **i dati ordinariamente utilizzati per l'integrazione delle fatture che si ricevono sono di per sé sufficienti per creare il file dell'esterometro**; dovranno essere inviati i dati del fornitore, la base imponibile dell'operazione e l'imposta che si è assolta con il *reverse charge*, o la motivazione per cui l'imposta non è stata applicata (ad esempio se dovesse essere effettuato un *reverse charge* con l'articolo 9 per l'acquisto di servizi di trasporto merce in esportazione).

**Andrà inserita come data dell'operazione una ricadente nel mese in cui si è ricevuta la fattura** (e che quindi potrebbe coincidere con quella di registrazione dell'operazione), ed **andrà attribuito un numero progressivo al documento**.

A tale riguardo, anche nella integrazione del documento **deve essere attribuito un numero progressivo al documento**, che serve per la sua registrazione nel registro delle fatture emesse.

Chiaramente, **nessuno utilizza la stessa serie numerica adottata per le fatture emesse**, in quanto si creerebbero con facilità situazioni per le quali si rischierebbe di perdere la sequenzialità tra numero e data dei documenti.

Anche le tempistiche di invio non spaventano, in quanto i *files* dell'esterometro devono essere inviati **entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura**.

## FINANZA AGEVOLATA

### **Credito d'imposta Mezzogiorno: finanziabilità dei software**

di Golden Group - Ufficio Tecnico



La **Legge n. 208** del 28/12/2015 **ha istituito un credito di imposta** a favore delle imprese che, nel periodo di validità dell'agevolazione che decorre dal 01/01/2016 e ad oggi è stato prorogato fino al 31/12/2022, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale** e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo**.

Il **credito di imposta è riconosciuto** nel rispetto dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal **Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014** e in particolare dall'**art. 14 che disciplina gli Aiuti a finalità regionale agli investimenti**.

L'ammissibilità delle spese in linea di massima è condizionata all'osservanza dei seguenti requisiti: 1) riconducibilità ad un **investimento iniziale** come definito dal Regolamento di esenzione 651/14; 2) **strumentalità rispetto all'attività da svolgere**; 3) novità (**bene nuovo di fabbrica**); 4) **classificazione in bilancio alle voci B.II.2 (Impianti e macchinari) e B.II.3 (Attrezzi industriali e commerciali**).

Le [circolari n. 34/E del 3 agosto 2016](#) e [n. 12/E del 13 aprile 2017](#), interpretative della richiamata disciplina agevolativa, non fanno alcun riferimento all'ammissibilità delle spese per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali o di software applicativi. In particolare, la circolare n. 34/E richiamando il comma 99 della L. 208/2015 precisa che *"pertanto, risultano agevolabili gli investimenti – in macchinari, impianti e attrezzature varie"*.

Una lettura poco approfondita del complesso di norme e circolari che disciplina il regime di aiuto in oggetto, pertanto, **porterebbe ad escludere** la possibilità di agevolare beni immateriali ed in particolare i software. Tuttavia, il rigo B26 della "Sezione III – Elenco beni strumentali" del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle Entrate **riporta** *"Hardware e software, anche basati su*

piattaforme cloud computing, [...].

I righi dal B24 al B28 individuano gli “**investimenti innovativi**”, richiamati anche nell’allegato 1 del DM 23 aprile 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, che costituiscono criterio di priorità per il cofinanziamento dei progetti, già autorizzati a fruire del credito d’imposta Mezzogiorno, con risorse comunitaria a valere sul PON Competitività (per il MISE) o sul POR FESR 2014/2020 (per le Regioni). La normativa, infatti, prevede che una parte dei progetti presentati e già autorizzati dall’Agenzia delle Entrate siano selezionati a seguito di istruttoria formale dal Ministero dello Sviluppo Economico ovvero dalle Regioni per essere cofinanziati con risorse comunitaria.

Inoltre, è precisato che per i progetti che non abbiano superato positivamente l’istruttoria formale prevista ai fini del cofinanziamento, resta comunque ferma l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a valere su risorse nazionali.

A ben vedere, se i software sono compresi nell’elenco dei beni strumentali di cui alla sezione III del modello, seppure nell’ambito dei progetti innovativi, e se rientrano nei progetti autorizzati alla fruizione dall’Agenzia delle Entrate prima dell’istruttoria che valuta la finanziabilità con risorse comunitarie e anche nel caso in cui tale istruttoria non si conclude positivamente l’autorizzazione alla fruizione permane, non si può che concludere che i software rientrino tra le spese ammissibili dell’agevolazione in oggetto e questo indipendentemente dal rispetto dei requisiti previsti per i progetti cofinanziati con risorse comunitarie.

Sulla base di tale evidenza, la società Golden Group ha presentato apposito interpello all’**Agenzia delle Entrate**, che con **risposta all’interpello n. 909-1274/2020** ha **confermato** l’interpretazione data, confermando **l’ammissibilità dei software applicativi al credito d’imposta Mezzogiorno**.

In particolare, dal punto di vista normativo la [circolare n. 34/E del 3 agosto 2016](#), che costituisce il principale riferimento interpretativo della normativa, non fa alcun riferimento all’ammissibilità delle spese per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali o di software applicativi, tuttavia *“rinvia, per quanto compatibile e per quanto in questa sede non espressamente trattato, alle istruzioni impartite con la circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008, in relazione all’analogo credito d’imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate (Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)”*. La detta [circolare n. 38/E/2008](#) al paragrafo 1.5 – Oggetto dell’Agevolazione **definisce agevolabili esclusivamente beni, materiali ed immateriali ammortizzabili**, a norma degli [articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR](#). Nell’ambito dei beni agevolabili include: **– programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa**, limitatamente alle piccole e medie imprese.

Con specifico riferimento **all’ammissibilità all’agevolazione dei beni immateriali** la detta circolare definisce **i seguenti requisiti**:

- 1) devono essere utilizzate esclusivamente presso la struttura produttiva beneficiaria degli aiuti,**
- 2) deve trattarsi di beni ammortizzabili ai sensi dell'[articolo 103 del TUIR](#),**
- 3) devono essere acquistati a prezzi di mercato da terzi,**
- 4) figurare nell'attivo dell'impresa,**
- 5) permanere nella struttura produttiva beneficiaria degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni.**

Le suddette condizioni sono volte ad assicurare che gli attivi immateriali restino legati alla regione beneficiaria ammissibile agli aiuti a finalità regionale e sono **le stesse condizioni richiamate nell'art. 14 del regolamento di esenzione n. 651/2014** ai fini dell'ammissibilità dei costi d'investimento in attivi immateriali.

Inoltre, con specifico riferimento ai software la [circolare 38/E/2018](#) precisa i seguenti ulteriori due requisiti:

- 6) si deve trattare di una PMI** e dunque non sono agevolabili i software per le grandi imprese;
- 7) si deve trattare di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa riferibili a “trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche”** e dunque sono esclusi software prodotti internamente.

Il rispetto dei **7 requisiti, 5 relativi ai beni immateriali e 2 specifici per i software, determina l'ammissibilità** della spesa alla fruizione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, e questo indipendentemente dal fatto che tali programmi informatici rientrino nell'elenco previsto per gli investimenti innovativi o nell'elenco dei software industria 4.0. Nella risposta all'interpello l'Agenzia delle Entrate, infatti, conferma che il **rispetto di detti requisiti è condizione indispensabile e sufficiente** ai fini dell'accesso alle agevolazioni e conclude affermando: *“si è del parere che qualora l'investimento oggetto dell'istanza sia conforme alle indicazioni sopra espresse, lo stesso potrà accedere alla agevolazione in esame”*.

Se si vuole applicare questa misura, prevendendo la stessa molteplici aspetti da considerare, è opportuno affidarsi ad un professionista per l'analisi che deve essere fatta.

## LEGGERE PER CRESCERE

### **Chiarezza di Federica Ceron - Recensione**

di Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter



Perché mi è piaciuto così tanto il libro **Chiarezza di Federica Ceron**? Parla di sé e della sua storia. Voglio che questa recensione sia autentica, proprio come lei. Non predica nulla che non abbia già vissuto in prima persona sulla sua pelle.

Del resto è esattamente questo il motivo che l'ha portata a fare di un **cambiamento** una vera e propria professione.

Federica Ceron è una *Clarity Coach* che ho avuto il piacere di incontrare sulla mia strada. Per spiegarti di cosa si occupa, voglio riportarti una frase che ho ascoltato durante il suo ultimo *webinar*:

*“Quando alleggeriamo un armadio*

*le parole che abbiamo in mente sono:*

*riordino, pulizia, chiarezza.*

*Sono le stesse che vorremmo*

*rappresentassero la nostra persona?”.*

Nel suo libro, edito da **Eifis Editore**, racconta il viaggio che è pronta a fare con ogni donna, supportandola passo passo per fare chiarezza nel proprio armadio. Sì, quello che ognuno di noi possiede.

Quel che non sappiamo è che nella nostra vita ce n'è più di uno, per l'esattezza cinque:

1. l'armadio della **relazione** con noi stessi;

2. quello della relazione di coppia;
3. delle amicizie;
4. delle relazioni di lavoro;
5. l'armadio del nostro futuro.

Il suo libro Chiarezza è un cammino segnato di tappe in cui Federica ci aiuta a **fare ordine** – materialmente – nel nostro armadio, liberandoci di oggetti e legami oramai passati, pesanti, che occupano uno spazio che non è più il loro.

Quando dice di accogliere il nuovo facendo spazio, penso a quello che mi disse al telefono:

***“Tutto ciò che si accumula in un armadio è un condensato di emozioni, una sorta di blocco.”***

Vestirci di noi stessi significa interrogarsi sul tipo di amore con il quale vogliamo vestirci. Che sia un maglione, un cappello o un foulard.

Il libro di Federica mi ha colpita per il modo in cui spiega in modo chiaro e conciso come il modo in cui teniamo – o no – in ordine i nostri effetti rispecchia di fatto gli affetti e le relazioni.

“Ciò che tu sei, indossi”.

Non si scappa.

Io stessa ho messo in pratica la tipologia di riordino così come l'ha suggerita nel suo libro Federica.

Ho tolto molte cose dal mio armadio fisico e da quello della **relazione con me stessa**. Ho aggiunto qualcosa che voglio portare con me. Tra questi il colore del mio fiore preferito: il tulipano.

Federica suggerisce di prenderci cura del nostro fiore preferito. Il Piccolo Principe aveva la sua rosa e noi avremo il nostro. Disegnato, fotografato o reale, quel fiore ci accompagnerà con il suo **colore**.

Metterlo all'interno del nostro armadio, ritrovarlo nel colore di uno smalto o del nostro maglione preferito, farà sì che emanerai quell'**essenza** quando ti vestirai di Te.

***“Prima di uscire, togli qualcosa.***

***Eleganza è leggerezza”***

Un altro consiglio che ho fatto mio.

